REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1906 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2026

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 92, lettera a), punti i) e v),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ([2]) stabilisce, tra l'altro, norme sulla comunicazione delle informazioni e norme generali sulle dichiarazioni di spesa per gli interventi e le misure relativi alle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2) Il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha modificato il regolamento (UE) 2021/2116, introducendo norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi per i pagamenti diretti in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. Le modifiche, che riguardano, in particolare, la tempistica di tali anticipi per l'anno di domanda 2026, prevedono la possibilità di versarli prima del 16 ottobre 2026. Per garantire che tali anticipi siano ancora rimborsati a titolo del bilancio dell'anno successivo, gli anticipi per i pagamenti diretti relativi all'anno di domanda 2026, che sono versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2026, dovrebbero essere considerati come effettuati nel mese di novembre 2026 e dichiarati dallo Stato membro nella dichiarazione relativa a tale mese, in modo che possano essere rimborsati dalla Commissione all'inizio dell'anno 2027.

(3) L'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce le norme relative alla forma, al contenuto e al termine per la comunicazione alla Commissione delle dichiarazioni di spesa per gli interventi e le misure nell'ambito del FEAGA. Il paragrafo 1, secondo comma, di tale articolo prevede che la comunicazione relativa alle spese effettuate tra il 1° e il 15 ottobre sia trasmessa dagli Stati membri entro il 25 ottobre. Il paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale articolo stabilisce che la dichiarazione di spesa consiste, in particolare, in un rendiconto relativo alle spese effettuate nel corso del mese precedente. È opportuno prevedere una deroga alle disposizioni di cui sopra per consentire che gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 possano essere comunicati e dichiarati unitamente alla dichiarazione relativa al mese di novembre a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

(4) L'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce le norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica per il FEAGA. A norma del paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, le spese dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti effettivamente effettuati nel corso di tale mese. È necessaria una deroga a tale disposizione per consentire che gli anticipi per i pagamenti diretti versati prima del 16 ottobre 2026 si considerino effettuati nel mese di novembre 2026 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente (GU L, 2026/1768, 21.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1768/oj).